



# **CRITERI DI RESPONSABILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE NELL'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI PUBBLICI**

1

# NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

## D. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (GU 31 marzo 2023)

### INDICE

Libro I – Principi, digital., programm., progett.	(artt. 1 – 47)
Libro II – Appalti	(artt. 48 – 140)
Libro III– Settori speciali: gas, energia, acqua..	(artt. 141 – 173)
Libro IV– Partenariato e concessioni	(artt. 174 – 208)
Libro V – Contenzioso – Anac – Disp. Finali	(artt. 209 – 229)

# ALLEGATI

No Linee Guida

No Regolamento unico

- a) Al Libro I – 14 allegati
- b) Al Libro II – 20 allegati
- c) Al Libro IV – 1 allegato
- d) Al Libro V – 3 allegati

Gli allegati (ex Linee Guida – DM *et similia*) saranno efficaci fino all'emanazione di nuovi Regolamenti e Decreti

## Art. 227. (Aggiornamenti)

Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del codice e dei suoi allegati, o sulle materie dagli stessi disciplinate, è attuato **mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in essi contenute.**

Natura autorafforzata del Nuovo Codice

## DIRITTO TRANSITORIO

Ai sensi dell'art. 226, si applica il d.lgs. n. 50/2016 anche dopo il 1° luglio 2023 se:

- il bando è già stato pubblicato
- se la lettera di invito è stata già spedita
- se la convenzione di urbanizzazione è stata già stipulata (per le opere di urbanizzazione a scomputo)

Per gli appalti finanziati dal PNRR e dal PNC si applicano i decreti semplificazione anche dopo il 1° luglio 2023 (art. 225) Parere MIT 19/07/2023

# APPALTI PNRR - 1

## DL N. 77/2021 CONV IN L. N. 108/2021

- Obbligo, a pena di esclusione, per gli operatori con più di **50 dipendenti** di produrre l'**ultimo rapporto sulla situazione del personale**
- Obbligo per gli operatori economici con **più di 15 dipendenti e meno di 50**, di trasmettere alle rappresentanze sindacali, pena applicazione di penali, **relazioni sulla situazione del personale** entro 6 mesi dalla stipula del contratto
- Indicazione nei documenti di gara di **specifiche clausole**, come requisiti necessari (quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto) e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, orientati a promuovere **l'imprenditoria giovanile e la parità di genere**
- **Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo** determinato con gli stessi criteri stabiliti per il calcolo delle penali.
- **Calcolo delle penali** in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale (comunque in misura non superiore al **20%**).
- **Possibilità di ricorrere alla procedura negoziata** ex art. 63 d.lgs n. 50/2016 con invito a 5 operatori quando, per ragioni di **estrema urgenza derivanti** da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere gli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR
- **Termini** di durata della procedura: 2 mesi sottosoglia e 4 mesi soprasoglia

## APPALTI PNRR - 2

### DL N. 77/2021 CONV IN L. N. 108/2021

- **Utilizzo dei termini ridotti** previsti per le procedure aperte ristrette e negoziate - senza obbligo di motivazione
- Risoluzione in deroga all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 quando non è possibile la prosecuzione dei lavori con il medesimo soggetto
- **Consegna** dei lavori/servizi/forniture **in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti**
- **Informativa liberatoria provvisoria** attraverso consultazione della BDNA, con stipula del contratto sotto condizione risolutiva
- Avvio delle procedure di affidamento anche **senza previsione negli atti di programmazione**, salvo aggiornamento entro 30 giorni
- I Comuni non capoluogo possono procedere, oltre che secondo le modalità indicate dall'art. 37, comma 4, c.d.c. (aggregazione e centralizzazione), attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo (in deroga agli art. 62 e 63 del d.lgs. n. 36/2023) (Circolare MIT del 12.07.2023)
- **ART. 34 bis del D.L. n. 144/2002, CONV in L n. 175/2022: al personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del tuel**, in deroga a ogni altra disposizione, possono essere affidati gli incarichi di **responsabile unico del procedimento**

# Gli obiettivi ambientali della Legge Delega n. 78/2022

8

## Art. 1, comma 2, lett. f):

- semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di **investimenti in tecnologie verdi e digitali**, in innovazione e ricerca nonché in innovazione sociale, anche al fine di conseguire gli obiettivi dell'**Agenda 2030** per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
- **incrementare il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici** e delle attività economiche secondo i criteri di cui al **regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020\***;
- previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione di **criteri ambientali minimi**, da rispettare obbligatoriamente anche per forniture extra UE, differenziati per tipologie ed importi di appalto e valorizzati economicamente nelle procedure di affidamento, e l'introduzione di sistemi di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali; in seguito all'emanazione di nuovi decreti ministeriali in materia di criteri ambientali minimi, previsione di un periodo transitorio con tempi congrui per l'avvio della relativa applicazione;

\* Il **Regolamento UE 2020/852** ha introdotto nel sistema normativo europeo **la tassonomia delle attività economiche eco-compatibili**, che consiste in una classificazione delle attività che possono essere considerate sostenibili in base agli obiettivi ambientali dell'Unione Europea e in base ad altre clausole di carattere sociale.



# PRINCIPI 1

## Art. 1. (Principio del risultato)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la **massima tempestività** e il **migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo**, nel rispetto dei **principi di legalità, trasparenza e concorrenza**.

2. La **concorrenza** tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti.

La **trasparenza** è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto

3. Il principio del risultato costituisce **attuazione**, nel settore dei contratti pubblici, del **principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità**. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il **raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea**.

4. Il principio del risultato costituisce **criterio prioritario** per l'esercizio del **potere discrezionale** e per **l'individuazione della regola del caso concreto**, nonché per:

- a) **valutare la responsabilità del personale** che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) **attribuire gli incentivi** secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

# PRINCIPI 2

## Art. 1. (Principio del risultato)

Come evidenziato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Stato, il principio del risultato (art. 1) è destinato ad operare:

- sia come criterio prioritario di bilanciamento con altri principi nell'individuazione della regola del caso concreto,
- sia insieme con il principio della fiducia (art. 2) nell'azione amministrativa, come criterio interpretativo delle singole disposizioni.

*In sostanza, essendo il **principio guida per la soluzione del caso concreto**, si rivela il principio di maggior rilievo tra quelli enunciati dal codice.*

*Ciò emerge in diversi passaggi ove la sua scrittura «**goal oriented**», porta a precisare che, ad es:*

- o *in nessun caso l'aggiudicazione può subire **dilazioni** in ragione delle misure di self cleaning (96.5);*
- o *l'ANAC definisce il **sistema reputazionale** per incentivare gli operatori al rispetto dei principi del risultato (109.2).*

# PRINCIPI 3

## Art. 2. (Principio della fiducia)

1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda **sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.**
2. Il principio della fiducia **favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.**
3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce **colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.**
4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per **la copertura assicurativa dei rischi per il personale**, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi **i piani di formazione** obbligatori per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture

## PRINCIPI 4

Conservazione dell'equilibrio contrattuale (revisione prezzi e rinegoziazione) – art. 9

Tassatività delle ipotesi di esclusione – art. 10

Indicazione del CCNL da applicare (possibilità dell'o.e. di applicare contratto differente ma con le stesse tutele) – art. 11

Potere sostitutivo per inadempienze contributive – art. 11

Potere sostitutivo per pagamento alle maestranze – art. 11

Rinvio esterno (L. n. 241 /1990 e Codice Civile) – art. 12

# Principio DNSH

## *Do Not Significant Harm 1*

### *Non arrecare danni significativi*

Previsto dal Regolamento UE 2020/852, (Tassonomia") il quale ha introdotto nel sistema comunitario dei criteri di vaglio tecnico per valutare gli investimenti e favorire quelli sostenibili.

**L'art. 3 del Regolamento UE 2020/852** definisce i *“Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche”* sulla base dei quali un'attività economica può essere considerata sostenibile.

Uno dei criteri stabilisce che un'attività economica è considerata sostenibile nel caso in cui *“non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 in conformità dell'articolo 17”*.

Il **Regolamento UE 2021/241** attraverso il quale si istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce già nel considerando 25 che gli Stati membri devono garantire che le misure incluse nei loro piani per la ripresa e la resilienza (PNRR) siano conformi al principio di «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852

**Obbligatorio per gli appalti PNRR**

# Principio DNSH

## *Do Not Significant Harm 2*

### Art. 9 Obiettivi ambientali

- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- d) la transizione verso un'economia circolare;
- e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

# Principio DNSH

## Do Not Significant Harm 3

Articolo 17 Danno significativo agli obiettivi ambientali

Un'attività economica arreca un **danno significativo**:

- a) alla **mitigazione dei cambiamenti climatici**: se maggiori **emissioni di gas a effetto serra**;
- b) all'**adattamento ai cambiamenti climatici**, se causa un **peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro** previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
- c) all'**uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine**, se nuoce **al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici**;
- d) all'**economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti**, se: i) causa **inefficienze significative nell'uso dei materiali o delle risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti**; ii) comporta un **aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti**, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o iii) lo **smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente**;
- e) alla **prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento**, se **aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio**;
- f) alla **protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi**, se l'attività: i) **nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione**.

# Le previsioni ambientali

Art. 38 del D.Lgs. n. 36/2023 **Localizzazione e approvazione del progetto delle opere 1**

**Oggetto:** approvazione dei progetti di opere di interesse pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se concernenti la concessione e la gestione di opere pubbliche, oppure la concessione di servizi pubblici con opere da realizzare da parte del concessionario (ad es. ampliamento tratte ferroviarie)

**NB localizzazione e approvazione del progetto**

**Esclusioni:** se è stata già accertata **la conformità del progetto di fattibilità tecnica ed economica alla pianificazione urbanistica e alla regolamentazione edilizia:**

- a) dal **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, sentiti gli enti territoriali interessati, per le **opere pubbliche di interesse statale**, escluse quelle destinate alla difesa militare,
- b) dal **comune**, oppure dalla regione o dalla provincia autonoma interessata in caso di opere interessanti il territorio di almeno due comuni, per le **opere pubbliche di interesse locale**,



# Le previsioni ambientali

Art. 38 del D.Lgs. n. 36/2023 **Localizzazione e approvazione del progetto delle opere 2**

Applicazione dell'obiettivo della Legge Delega di

**revisione e semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico**, al fine di rendere le relative scelte maggiormente rispondenti ai fabbisogni della comunità, nonché di rendere più celeri e meno conflittuali le procedure finalizzate al raggiungimento dell'intesa fra i diversi livelli territoriali coinvolti nelle scelte stesse

Art. 1, lett. o) L. n. 78/2022

DPR n. 383/1994

Art. 13, D.L. n. 76/2020

Art. 44, D.L. n. 71/2022

# Le previsioni ambientali

Art. 38 del D.Lgs. n. 36/2023 **Localizzazione e approvazione del progetto delle opere 3**

**Procedimento:** La stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'**approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica\*** nonché della **localizzazione dell'opera**, una **conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241** a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute;

**Per le opere pubbliche di interesse statale obbligatorio parere vincolante Consiglio superiore dei lavori pubblici, o al competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche acquisibile per *silentium* (comma 5)**

**NB** Il progetto di fattibilità tecnica ed economica contiene sempre l'alternativa di progetto a consumo zero del suolo ai fini della rigenerazione urbana (previsione applicativa della Strategia per il Suolo 2030 approvata con Comunicazione della Commissione Europea 17.11.2021 (COM(2021) 699) «Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima» in cui viene espressamente indicato, fra gli obiettivi da raggiungere entro il 2050: «un consumo netto di suolo pari a zero»)

# Le previsioni ambientali

Art. 38 del D.Lgs. n. 36/2023 **Localizzazione e approvazione del progetto delle opere 4**

**Procedimento:** la stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti e convoca la conferenza di servizi, nel corso della quale:

- sono acquisiti e valutati l'assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico e della **VIA valutazione di impatto ambientale, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione (principio del risultato ex art. 1, Cdc)**
- l'esito dell'eventuale **dibattito pubblico** ai sensi dell'**art. 40 del D.Lgs. n. 36/2023**;
- per le opere pubbliche di interesse statale, il **parere del CSLP o del Provveditorato OOPP**.
- le risultanze della **valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico**;

Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica o ad altra forma di consultazione del pubblico.

La conferenza di servizi si conclude nel termine di **sessanta giorni** dalla sua convocazione, **prorogabile**, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, una sola volta per non **più di dieci giorni**.

# Le previsioni ambientali

Art. 38 del D.Lgs. n. 36/2023 *Localizzazione e approvazione del progetto delle opere 5*

**Procedimento:** La **determinazione conclusiva** della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di conclusione della Conferenza di Servizi:

- **approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera**, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici;
- ha effetto di **variante agli strumenti urbanistici vigenti**;
- comprende il **provvedimento di valutazione di impatto ambientale**, la valutazione di assoggettabilità alla **verifica preventiva dell'interesse archeologico**, i titoli abilitativi necessari, e la **dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità delle opere** nonché **il vincolo preordinato all'esproprio** e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato.
- Gli enti locali provvedono alle necessarie **misure di salvaguardia** delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

# Le previsioni ambientali

Art. 38 del D.Lgs. n. 36/2023 *Localizzazione e approvazione del progetto delle opere 5*

## **Procedimento:**

Le determinazioni delle amministrazioni diverse dalla stazione appaltante o dall'ente concedente e comunque coinvolte, in qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso, quantificandone altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, incluse quelle titolari delle competenze in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale (NB **vale anche per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del codice, per i quali non sia ancora intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi**).

**Dissenso costruttivo - Principio del risultato**

# Le previsioni ambientali

Art. 38 del D.Lgs. n. 36/2023 *Localizzazione e approvazione del progetto delle opere 6*

## Procedimento:

Per gli appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto sono validi i pareri, le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il RUP attesti l'assenza di variazioni nel progetto e nella regolamentazione ambientale, paesaggistica e urbanistica sulla cui base i pareri, le autorizzazioni e le intese erano stati adottati. (NB **la disposizione non si applica ai casi di ritiro, revoca o annullamento del precedente appalto per vizi o circostanze inerenti ai pareri, alle autorizzazioni o alle intese**).

Restano ferme le disposizioni speciali vigenti per determinate tipologie di opere pubbliche di interesse nazionale, comprese quelle relative agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

# VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE 1

Procedimento di natura tecnico-amministrativa capace di individuare preventivamente gli effetti (impatti) che determinati progetti pubblici o privati possono comportare sull'ambiente, al fine di giudicarne la compatibilità con lo stesso ed individuare le soluzioni adatte per garantire uno sviluppo sostenibile

# VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE 2

art. 5, comma 1, lett.c), D.lgs. N. 152/2006

**Impatti ambientali:** effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori:

- popolazione e salute umana;
- biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
- territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- interazione tra i fattori sopra elencati.

Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo



## VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE 3

implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili (inclusa la **cd. «opzione zero»**)

Appartiene al processo decisionale (è preliminare o contestuale ai procedimenti di autorizzazione)

# VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE 4

## FASI

- ▶ a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (screening);
- ▶ •b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (scoping);
- ▶ •c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
- ▶ •d) lo svolgimento di consultazioni;
- ▶ •f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- ▶ •g) la decisione;
- ▶ •h) l'informazione sulla decisione;
- ▶ •i) il monitoraggio.

# I Criteri di scelta del contraente

## Commissione giudicatrice (art. 93)

È presieduta da un dipendente dell'Amministrazione ed è composta da personale interno.

Il RUP può far parte della Commissione.

Per appalti sotto-soglia il RUP può essere il Presidente

È un collegio amministrativo

È nominata su proposta del RUP dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

# Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108)

29

1

le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata

- sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo**
- sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia **quale il costo del ciclo di vita**, conformemente a quanto previsto **dall'allegato II.8**

(criterio ordinario)

# Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108) 1

## ALLEGATO II.8 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita

30

La valutazione delle offerte sulla base del criterio del costo del ciclo vita di un prodotto va fatta mediante indicazione nei documenti di gara dei **dati che gli operatori economici devono fornire e il metodo che sarà impiegato al fine di determinare i costi del ciclo vita sulla base di tali dati.**

I dati che le stazioni appaltanti possono richiedere sono:

- 1) costi relativi all'acquisizione;
- 2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
- 3) costi di manutenzione;
- 4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;
- 5) costi imputati a **esternalità ambientali** legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

**Un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo vita è previsto dalla direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni.**

# Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108)

## 2

31

### **Obbligatorio:**

- per servizi sociali, di ristorazione, assistenziale e scolastica,
- servizi ad alta intensità di manodopera, s.i.a. superiore ad € 140.000,00;
- per servizi e forniture di elevato contenuto tecnologico e superiori a € 140.000,00.

Criteri e *sub*-criteri sono stabiliti negli atti di gara (**senza indicazioni quantitative** - solo per i contratti ad alta intensità manodopera vi è il limite del 30% per l'offerta economica).

Il prezzo può anche essere un costo fisso (**comma 5**)

Obbligo di indicare nell'offerta **i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali**

# Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108)

32

3

I documenti di gara stabiliscono i **criteri di aggiudicazione** dell'offerta, **pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.**

In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, **ambientali** o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.

La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici (**COMMA 4**)



## Criterio del prezzo più basso

Applicazione residuale (caratteristiche standardizzate: art. 108, co. 3)

In caso di aggiudicazione col criterio del prezzo più basso, è nominato un Seggio di gara, anche monocratico  
**(art. 93, co. 7)**

## Offerte anomale (art. 110)

### **Criteri di determinazione dell'anomalia indicati nel bando.**

Non sono previste formule prestabilite in via legislativa (**salvo per affidamenti sotto-soglia**).

Si precisa (comma 3) che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) **non rispetta gli obblighi in materia ambientale**, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

In caso di anomalia, si richiedono giustificativi da inoltrarsi entro 15 giorni.

## Art. 107. (Principi generali in materia di selezione) comma 2

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa **gli obblighi in materia ambientale**, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

Discrezionalità => Motivazione

NB tali obblighi devono essere indicati nella lex specialis  
rilevano in sede di valutazione delle offerte e non esecuzione  
Anche in sede di verifica anomalia

# Le cause di esclusione 1

l'istituto delle "cause di esclusione" risulta suddiviso in:

art. 94 - Cause di esclusione "automatica";

art. 95 - Cause di esclusione "non automatica";

art. 96 - Disciplina dell'esclusione;

art. 97 - Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti;

art. 98 - Illecito professionale grave.

## Le cause di esclusione 2

Quattro gruppi

1. Dipendenti dalla sussistenza di condanne penali;
2. Derivanti dai provvedimenti del codice Antimafia (D.lgs. 159/2011);
3. Violazione degli obblighi di pagamento di imposte e contributi;
4. Cause residue (tra cui gli Illeciti professionali)

# Le cause di esclusione

## art. 94 automatiche e tassative

Commi da 1 a 4 I commi da 1 a 4 riproducono quanto già disposto dal precedente art. 80 D.Lgs.n. 50/2016 in merito all'esclusione automatica in caso di condanne penali divenute irrevocabili per i reati previsti ed elencati in detto articolo (salvo il caso di depenalizzazione, revoca o estinzione).

### Novità:

- non rileva più, ai fini dell'esclusione, la sentenza d'applicazione della pena su richiesta delle parti (il c.d. **patteggiamento**) per i reati gravi elencati dalla norma stessa;
- l'esclusione derivante da misure interdittive antimafia non rileva **più se entro l'aggiudicazione l'OE venga ammessa al controllo giudiziario;**
- possibilità di adottare misure di **self cleaning** anche per le procedure in corso (art. 96);
- **soggetti da controllare:** no cessati né soci di maggioranza ma **amministratori di fatto**

## Le cause di esclusione art. 95 discrezionali

- a) gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli **obblighi in materia ambientale (es. corretta gestione dei rifiuti ai sensi della parte IV del D.lgs. n. 152/2006)**, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) la partecipazione dell'operatore economico determini una **situazione di conflitto di interesse** di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
- c) sussistere una **distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico **centro decisionale** a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- e) che l'offerente abbia commesso **un illecito professionale grave**, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati (art. 98)

# Le cause di esclusione

## art. 98 grave illecito professionale

Condizioni

- a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.

Es. l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili

No iscrizione nel registro degli indagati e rinvio a giudizio solo per i reati previsti dall'art. 94 comma 1



# Le cause di esclusione

Competenza della stazione appaltante (in caso di CUC spetta sempre al RUP)

Obbligo di motivazione per le esclusioni facoltative che (che tenga conto:

- bene giuridico leso;
- tempo trascorso;
- eventuali misure organizzative adottate in risposta dall'O.E.
- alla luce di quanto innanzi si motivi sulla conseguente inaffidabilità e integrità dell'O.E.

## Art. 57 “*Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale*”

### COMMA 2

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal **Piano d'azione per la sostenibilità ambientale** dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso

l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle **specifiche tecniche** e **delle clausole contrattuali** contenute nei **criteri ambientali minimi**, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (**IL MASE dovrà rivedere i CAM già adottati in modo da differenziare i criteri in base all'importo e alla tipologia di appalto, affinché le stazioni appaltanti prevedano clausole contrattuali adeguate**).

**Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi.**

Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per **l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5.**

## Green Public Procurement 1

### GPP

La Commissione Europea definisce il GPP come:

*l'approccio in base al quale le PP.AA. integrano i **criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto**, promuovendo così la diffusione di tecnologie e prodotti virtuosi dal punto di vista ambientale, attraverso la ricerca e la scelta di risultati e soluzioni che **hanno il minore impatto possibile sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.***

## Green Public Procurement 2

### GPP

#### Gli appalti verdi in ambito nazionale:

- L. FINANZIARIA 2007 (L. N. 296/2006): introduzione di un PIANO DI AZIONE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA P.A.
- D.M. MATTM n. 135/2008 (modificato nel 2013): introduzione del PIANO D'AZIONE NAZIONALE SUL GPP (**PAN GPP**)
- D.M. MASE n. 259 del **3 agosto 2023**, nuovo «Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» (**PAN GPP 2023**)
  - DD.MM. MATTM CAM (attualmente sono 18)

## Green Public Procurement 3 GPP

*D.M. MASE n. 259 del 3 agosto 2023, nuovo “Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»*

### **(PAN GPP 2023)**

è strumento strategico per l’attuazione di quanto previsto nella Strategia sviluppo sostenibile e dall’agenda 2030 dell’ONU, nonché dei piani e delle strategie che approcciano le politiche volte a promuovere obiettivi di sostenibilità ambientale.

## Green Public Procurement 4 GPP

### principali obiettivi ambientali PAN-GPP 2023:

- a) la **mitigazione dei cambiamenti climatici**, riducendo le emissioni di gas climalteranti attraverso un aumento dell'efficienza energetica di prodotti e servizi, la riduzione dell'utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili o emissive, la promozione dei modelli di economia circolare e la razionalizzazione dei consumi e degli acquisti;
- b) promuovere la **transizione verso un modello di economia circolare**, migliorando l'efficienza nell'uso dei materiali e riducendo i rifiuti prodotti, attraverso una migliore progettazione di prodotti e servizi, favorendo il riutilizzo dei materiali provenienti dal riciclo e la simbiosi industriale, estendendo la vita utile dei prodotti e riducendo gli acquisti di prodotti;
- c) **prevenzione e riduzione dell'inquinamento** dell'aria, dell'acqua e del suolo, riducendo l'utilizzo e le emissioni di sostanze pericolose.

## Green Public Procurement 6 GPP

### I Criteri Ambientali Minimi (CAM)

- Strumenti di attuazione del PAN-GPP;  
“*considerazioni ambientali*” definite per le diverse fasi di definizione della procedura di gara;
- **Adottati con D .M .** per attuare le previsioni del PAN GPP ;
- - Qualificano gli appalti come “preferibili dal punto di vista della sostenibilità ambientale” (**verdi**), in relazione all’offerta di mercato.

➤ Green Public Procurement 7  
GPP  
Cosa sono i CAM?

- **oggetto dell'appalto;**
- **requisiti di selezione della capacità tecnico-professionale** dei candidati;
- **specifiche tecniche:** definiscono il livello minimo da raggiungere in relazione ai più significativi impatti ambientali del servizio;
- **clausole contrattuali:** criteri di sostenibilità che l'Offerente si impegna a rispettare durante lo svolgimento del contratto;
- **criteri premiali;**



## Green Public Procurement 6 GPP

Obbligo di inserimento nella documentazione progettuale e di gara, di **qualsunque importo e per l'intero valore** delle gare almeno

1. delle **specifiche tecniche** contenute nei CAM
2. delle **clausole contrattuali** contenute nei CAM

**Art. 83. (Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione)**

2. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati contengono [...] i **criteri ambientali minimi** di cui all'articolo 57, comma 2.

Cds 9398 2023

➤ Green Public Procurement 7  
GPP  
Cosa sono i CAM? 2

La loro natura varia di volta in volta  
**Dipende dalla qualificazione giuridica data loro  
dal Decreto MASE.**

TAR Campania – Napoli 8.3.2021 n. 1529

## Green Public Procurement 6 GPP

### I Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Possono essere:

1. Minimi e dunque di base ed **obbligator**;
2. Premiati in caso di prestazioni superiori rispetto a quelle minime.

In caso di violazione di CAM obbligatori consegue l'annullamento della procedura di gara e la sua integrale rinnovazione (Cons. Stato n. 8773/2022)

## ➤ Green Public Procurement 8 GPP Decreti CAM (1/2)

- ✓ **ARREDI PER INTERNI** DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022
- ✓ **ARREDO URBANO** DM 5 febbraio 2015, in G.U. n. 50 del 2 marzo 2015
- ✓ **AUSILI PER L'INCONTINENZA** DM 24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016
- ✓ **CALZATURE DA LAVORO E ACCESSORI IN PELLE** DM 17 maggio 2018, in G.U. n. 125 del 31 maggio 2018
- ✓ **CARTA** DM 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013
- ✓ **CARTUCCE PER STAMPANTI** DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 2019
- ✓ **SERVIZI DI STAMPA GESTITA e STAMPANTI** DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 2019
- ✓ **LAVAGGIO INDUSTRIALE E NOLEGGIO DI TESSILI E MATERASSERIA** DM 9 dicembre 2020, in G.U. n. 24 gennaio 2021
- ✓ **PROGETTAZIONE E LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI (EDIFICI)** DM 23 giugno 2022, G.U. n. 183 6 agosto 2022
- ✓ **ILLUMINAZIONE PUBBLICA (proget. fornitura )** DM 27 settembre 2017, in G.U. n.244 del 18 ottobre 2017

## ➤ Green Public Procurement 9 GPP Decreti CAM (2/2)

- ✓ **ILLUMINAZIONE PUBBLICA (servizio)** DM 28 marzo 2018, in GU n. 98 del 28 aprile 2018
- ✓ **ILLUMINAZIONE, RISC./RAFFRESC.PER EDIFICI** DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012
- ✓ **RIFIUTI URBANI** DM 23 giugno 2022, G.U. 182 del 5 agosto 2022
- ✓ **RISTORAZIONE COLLETTIVA E DERRATE ALIMENTARI** DM 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020
- ✓ **PULIZIA E SANIFICAZIONE E PRODOTTI EDIFICI CIVILI E SANITARI** DM 29 gennaio 2021, in G.U. n. 42 del 19 febbraio 2021
- ✓ **TESSILI** DM 30 giugno 2021, in G.U. n. 167 del 14 luglio 2021
- ✓ **VEICOLI** DM 17 giugno 2021, in G.U. n. 157 del 2 luglio 2021
- ✓ **VERDE PUBBLICO** DM n. 63 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020

# Green Public Procurement 10

## GPP

### CAM e DSNH

Forte correlazione tra gli obiettivi dei CAM e il rispetto del principio DSNH.

I CAM non sono articolati esplicitamente nei sei obiettivi rilevanti ai fini del DSNH.

Caso per caso va valutato il contributo sostanziale che i CAM, inclusi i criteri premianti, possono fornire ad uno o più di tali obiettivi.

# Green Public Procurement 11

## GPP

### art. 130 Servizi di ristorazione

#### **Art. 130. (Servizi di ristorazione)**

I servizi di ristorazione sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, tramite l'attribuzione di un punteggio premiale:

- a) della qualità dei generi alimentari, con particolare riferimento ai prodotti biologici, tipici e tradizionali, ai prodotti a denominazione protetta, nonché ai prodotti provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale;
- b) **del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di economia sostenibile (green economy), nonché dei pertinenti criteri ambientali minimi di cui all'[articolo 57](#);**
- c) della qualità della formazione degli operatori.

# Green Public Procurement 12

## GPP

D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante i **C.A.M.** per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari.

### **Diversificazione dei C.A.M. per tipologia di servizio di ristorazione:**

- Servizio di ristorazione scolastica (asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado)
- Servizio di ristorazione collettiva per uffici, università, caserme
- Servizio di ristorazione Collettiva per le strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive

**Per ognuna di queste categorie sono dettagliate le caratteristiche che le prestazioni e le forniture oggetto dell'appalto o della concessione devono rispettare.**



# Green Public Procurement 13

## GPP

D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante  
i **C.A.M.** per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari.

Si prevedono **clausole contrattuali**, le quali devono essere introdotte all'interno della documentazione progettuale o di gara.

**Trattandosi di clausole contrattuali, tutte le verifiche dovranno infatti essere svolte esclusivamente nei confronti dell'aggiudicatario in corso di esecuzione contrattuale e non più in fase di gara sui concorrenti. Si riscontra pertanto un alleggerimento dell'iter della procedura di gara, sia per i concorrenti che per le stazioni appaltanti.**

# Green Public Procurement 14

## GPP

D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante i **C.A.M.** per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari.

### **Esempio clausola contrattuale obbligatoria**

#### **C. Criteri ambientali per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica (asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado).**

Le stazioni appaltanti introducono, nella documentazione progettuale e di gara, tutte le seguenti clausole contrattuali:

##### *1. Requisiti degli alimenti.*

*I pasti devono essere composti da una o più porzioni tra frutta, contorno, primo e/o secondo piatto costituiti interamente **da alimenti biologici** (o altrimenti qualificati, ad esempio a marchio DOP, con certificazione SQNPI, SQNZ etc.) o, se previsti, da piatti unici costituiti da uno o più degli ingredienti principali biologici o altrimenti qualificati in modo tale che, per ciascuna delle categorie di alimenti sotto elencate, **sia garantita su base trimestrale la somministrazione di alimenti con i seguenti requisiti:***

***frutta, ortaggi, legumi, cereali: biologici per almeno il 50% in peso***

# Green Public Procurement 10

## GPP

D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante i **C.A.M.** per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari.

i C.A.M non includono alcun richiamo alle modalità di selezione dei concorrenti in gara. Discrezionalità per le Stazioni Appaltanti di stabilire, nei limiti previsti dal Codice degli appalti, quali requisiti di qualificazione prevedere nei documenti di gara.

Sono, tuttavia, previsti specifici

### **Criteri premianti.**

La stazione appaltante introduce nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio tecnico complessivo:

*Es/ Chilometro zero e filiera corta.*

NB Sono previsti anche specifici subcriteri

Il decreto stabilisce che le Stazioni Appaltanti debbano introdurre nella documentazione di gara almeno uno dei criteri premianti previsti, specificando inoltre che debba essergli attribuita una significativa quota del punteggio tecnico complessivo.

## TAR BARI

## Art. 185

### Criteri di aggiudicazione delle concessioni

I criteri di aggiudicazione sono connessi all'oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all'ente concedente. **Essi includono, tra l'altro, criteri ambientali,** sociali o relativi all'innovazione. Tali criteri sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. L'ente concedente verifica la conformità delle offerte ai criteri di aggiudicazione

## Garanzia provvisoria sopra soglia (art. 106 )

- L'importo è **pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura (non più dell'importo a base di gara)**; previa motivazione possibilità di riduzione dell'importo sino all'1% oppure incremento sino al 4 %.
- Se fideiussione, deve essere **emessa e (non solo) firmata digitalmente**
- La garanzia dell'aggiudicatario è **svincolata automaticamente con la stipula del contratto**, mentre quella degli altri concorrenti è svincolata con l'aggiudicazione e perde efficacia dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa
- Non è prescritto l'**impegno di un fideiussore** a rilasciare la garanzia definitiva
- Copre la mancata aggiudica dopo **la proposta di aggiudica** e la mancata sottoscrizione del contratto ove riconducibili all'affidatario o per informazione antimafia interdittiva (**per il codice uscente, copriva la mancata stipula del contratto dopo l'aggiudicazione**)

# Garanzia provvisoria sopra soglia (art. 106 )

## Riduzioni (comma 8)

62

- a. del **30%**, in caso di possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000;
- b. del **50%**, in caso di micro, piccole e medie imprese e di RTI o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.
  - **Le ipotesi a) e b) non sono cumulabili**
- c. La riduzione del **10%**, cumulabile con la riduzione di cui alle lett. a) e b), **quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente**, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106;
- d. La riduzione fino al **20%**, cumulabile con le riduzioni di cui lett. a) e b), **quando l'operatore economico posseda una o più delle certificazioni o marchi individuate, tra quelli previsti dall'Allegato II.13 del codice, nei documenti di gara, che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo citato.**

## Garanzia provvisoria sopra soglia (art. 106 ) Riduzioni (comma 8)

### ➤ ALLEGATO II.13 - Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia (Articolo 106, comma 8)

NORMA	Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia Banca dati Accredia OGGETTO	Ultima versione	Tipologia	Azione
SA 8000	Certificazione <i>social accountability</i> 8000	2014	Processo	già presenti
UNI CEI EN ISO 50001	Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso	2018	Processo	già presenti
ISO/IEC 27001:2013 UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 ISO/IEC 27001:2022	Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni N.B.: Le aziende certificate a fronte della ISO/IEC 27001:2013 hanno tempo tre anni dalla pubblicazione della ISO/IEC 27001:2022 (24/10/2022) per effettuare la transizione.	2022	Processo	già presenti
UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale	2015	Processo	già presenti
UNI EN ISO 9001	Sistemi di gestione per la qualità	2015	Processo	già presenti
UNI ISO 45001	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro	2018	Processo	già presenti
UNI/PdR 125	Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni	2022	Processo	già presenti
Ecolabel	Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009	Prodotto	già presenti
EMAS	Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009	Prodotto	già presenti
UNI CEI 11352	Requisiti per Società che forniscono servizi energetici (ESCO)	2014	Prodotto	già presenti
UNI EN ISO 14064-1	Gas a effetto serra	2019	Prodotto	già presenti
UNI EN ISO/TS 14067	Gas a effetto serra - Impronta climatica dei prodotti ( <i>Carbon footprint</i> )	2018	Prodotto	già presenti
	Ulteriori attestazioni rilasciate sulla base di norme nazionali già censite dalla normativa esistente			già presenti

## ALLEGATO II.13 - Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia

- **la stazione appaltante**, nell'esercizio del suo potere **discrezionale**, **individua tra i marchi e le certificazioni che danno diritto alla riduzione** (identificati nell'ALLEGATO II.13 ) quelli più pertinenti rispetto all'affidamento concreto.
- la riduzione del 30%, prevista per i sistemi di qualità, opera un generico rinvio alla certificazione secondo le norme della serie UNI EN 9000 e ciò farebbe intendere ricompresa, non solo la 9001 sui sistemi di gestione per la qualità, ma anche altre norme della stessa serie: 9100, 9110, 9120, in quanto trattasi di sistemi certificabili.
- la certificazione UNI EN ISO 9001, così come le certificazioni 9100, 9110 e 9012, ricomprese espressamente anche nell'Allegato II.13, può dar luogo ad una doppia riduzione per il possesso dello stesso requisito di certificazione della qualità aziendale:
  - del 30% di cui al comma 8, primo periodo, dell'art. 106;
  - del 20% di cui alla tabella, riga nona, dell'allegato II.13.



# Garanzia definitiva sopra soglia (art. 117 )

65

- 10% dell'importo del contratto (da indicarsi negli atti di gara), salvo incrementi
- Per gli Accordi Quadro, l'importo **non può superare il 2% del valore dell'A.Q.**
- Forma della garanzia: nativa digitale come quella provvisoria (rinvio all'art. 106)
- Negli appalti di lavori, l'aggiudicatario può richiedere – prima della stipulazione del contratto - di **sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 % degli stessi**; per motivate ragioni la PA può opporsi a tale richiesta (comma 4)
- La mancata stipula della garanzia costituisce motivo di **decadenza**
- **L'esonero dalla garanzia** è consentito per affidamenti ad operatori di comprovata solidità per miglioramento del prezzo o **delle condizioni di esecuzione** (comma 14)

# Garanzia sotto soglia (art. 53 )

66

- la garanzia provvisoria non è di regola richiesta, a meno che sussistano esigenze particolari da indicarsi nella determina a contrarre; in tal caso l'ammontare della garanzia non può superare l'1% dell'importo dell'appalto;
- la garanzia definitiva normalmente viene richiesta ed è pari al 5% dell'importo contrattuale, ma la stazione appaltante può decidere di non richiederla "in casi debitamente motivati".

**NB In caso di deroga occorre motivazione negli atti di gara**

# Le ulteriori previsioni ambientali del codice dei contratti

## ► Art. 113. (Requisiti per l'esecuzione dell'appalto)

1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisati nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'onori. Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali e **ambientali**.
2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

# Le ulteriori previsioni ambientali del codice dei contratti

## Distinzione tra requisiti di partecipazione requisiti di esecuzione

Per capire la distinzione tra i requisiti di partecipazione e i requisiti di esecuzione, è necessario fare riferimento all'interpretazione elaborata dalla giurisprudenza, in base alla quale :

- i requisiti di esecuzione sono gli “elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio” vale a dire i “mezzi (strumenti, beni ed attrezzature) necessari all'esecuzione della prestazione promessa alla stazione appaltante” (cfr Cons. Stato, V, 18 dicembre 2020, n. 8159);
- i requisiti di partecipazione sono gli elementi necessari per accedere alla procedura di gara, in quanto requisiti generali di moralità (requisiti di ordine generale) e requisiti speciali attinenti ai criteri di selezione (requisiti di idoneità, nonché requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale).

# Le ulteriori previsioni ambientali del codice dei contratti

Art. 104 "Avvalimento".

Il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto, **non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

- Il contratto è concluso in forma scritta ed è, di norma, oneroso.
- Deve indicare, per lavori superiori ad € 150.000,00 e per i servizi e le forniture, le risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
- Se riguarda autorizzazioni e titoli abilitativi, la prestazione deve essere eseguita dall'ausiliaria (si applica la disciplina del subappalto).
- L'art. 26 dell'Allegato II.12. disciplina il contratto di avvalimento in gara e la qualificazione mediante avvalimento

# Le ulteriori previsioni ambientali del codice dei contratti

Art. 104 "Avvalimento".

- In caso di dichiarazioni mendaci dell'ausiliaria, si assegna un termine per la sostituzione purché non comporti una modifica dell'offerta;
- Concorrente e ausiliaria sono **responsabili in solido**.
- Nei bandi di gara è possibile prevedere che taluni compiti siano direttamente svolti dall'offerente
- È ammesso l'**avvalimento premiale**, purché l'ausiliaria non partecipi alla gara.